

# **PROFESSIONE INTELLETTUALE**

## **REVISORE LEGALE**

### **Sfatiamo miti e leggende**

**REGOLAMENTATA OMOGENEAMENTE IN TUTTA L'U.E.**

**ex DIR. 2006/43; DIR. 2016/54; REG. U.E. 537/2014**

**ORGANIZZATA IN FORMA ASSOCIATIVA E NON ORDINISTICA**  
**COME IN QUASI TUTTI I PAESI DEL MONDO**

#### **Definizione di professione regolamentata secondo relazione parlamentare del CUP e dell'U.E.**

Secondo l'U.E.:

Per le succinte ragioni meglio in seguito descritte è una **libera professione intellettuale regolamentata** e come tale è inserita nell'elenco delle professioni regolamentate e ben distinta dagli altri ordini (si cfr.

[http://ec.europa.eu/internal\\_market/qualifications/regprof/index.cfm](http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm))

ancorché non ancora organizzata in forma ordinistica per ovvie ragioni di tutela dell'indipendenza e terzietà caratteristica unica di tali professionisti.

Secondo il C.U.P. del 17/11/2009:

“...nel nostro ordinamento esiste una precisa individuazione di professione intellettuale come “professione regolamentata”, per cui sono “professionisti” solamente quanti decidono di limitare la propria attività in virtù della tutela di un interesse pubblico (vale a dire quello, da parte della collettività, a fruire di prestazioni di elevato standard qualitativo da parte di chi effettivamente possiede competenze specifiche), ed accedono alla abilitazione all'esercizio della professione prescelta mediante un percorso di studi predeterminato il quale trova il suo corollario nel superamento di un esame di Stato, obbligandosi alla formazione professionale continua, ed assoggettandosi a pregnanti norme di deontologia professionale, alla vigilanza dell'ente pubblico di appartenenza e al regime giuspubblicistico che lo caratterizza...”

#### **Titoli validi per l'esercizio del tirocinio e della successiva professione**

**Laurea magistrale** appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270:

- Scienze dell'economia (LM 56);
- Scienze economiche aziendali (LM 77);
  - Finanza (LM 16);
  - Scienze della politica (LM 62);
- Scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LM 76);
  - Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63);
    - Giurisprudenza (LMG/01);
    - Scienze statistiche (LM 82);
  - Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83);

**Laurea triennale** appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270:

**Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L 18);**  
→ **Scienze economiche (L 33);**

come di evidenza palmare si tratta di titoli di laurea e non di iscrizioni in albi professionali

### ***L'abilitazione all'esercizio si ottiene soltanto attraverso:***

- il preliminare conseguimento di una laurea tra quelle richieste dall'art. 2 c.2. lett. b) D. Lgs. 39/2010 e s.m.i.;
- il sostenimento di un tirocinio formativo di 36 mesi ai sensi art. 3 D. Lgs. 39/2010 e s.m.i.;
- il possesso iniziale del requisito della onorabilità come richiesto dall'art. 2 c.2 lett. a) D. Lgs. 39/2010 e s.m.i.;
- il sostenimento di un esame di idoneità professionale di cui all'art. 4 del D. Lgs. 39/2010 e s.m.i.;

### ***Programma d'esame generale (SCRITTO E ORALE) Revisori Legali***

#### **PRIMO MODULO - prima prova scritta**

- a) contabilità generale;
- b) contabilità analitica e di gestione;
- c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
- d) principi contabili nazionali e internazionali;
- e) analisi finanziaria;
- f) gestione del rischio e controllo interno;
- r) informatica e sistemi operativi;
- s) economia politica, aziendale e finanziaria;
- t) principi fondamentali di gestione finanziaria;
- u) matematica e statistica.

#### **SECONDO MODULO seconda prova scritta**

- m) diritto civile e commerciale;
- n) diritto societario;
- o) diritto fallimentare;
- p) diritto tributario;
- q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

#### **TERZO MODULO terza prova scritta**

- f) gestione del rischio e controllo interno;
- g) principi di revisione nazionali e internazionali;
- h) disciplina della revisione legale;
- i) deontologia professionale ed indipendenza;
- l) tecnica professionale della revisione;

la prova orale verte su tutte le materie, ferma restando la disciplina degli esoneri.

### ***Il mantenimento dell'esercizio si ottiene soltanto attraverso:***

- il conseguimento di almeno 20 CFU annui in materie caratterizzanti e non caratterizzanti settore privato e 10 CFU annui in materie settore pubblico per la formazione permanente continua di cui all'art. 5 D. Lgs. 39/2010 e s.m.i. per un totale di 90 CFU nel triennio;
- il rispetto di un codice etico, di deontologia e segreto professionale ex determina MEF ispettorato generale di finanza prot.245504 del 20/11/18 nonché ex art.9-bis D. Lgs.39/2010;
- il possesso permanente del requisito della onorabilità come richiesto dall'art. 2 c.2 lett. a) D. Lgs. 39/2010 e s.m.i.;

- l'assoggettamento al metodico controllo di qualità da parte del *regulator* pubblico MEF, di cui al D. Lgs. 39/2010 e s.m.i. nonché al principio di Revisione ISCQ 1;
- l'assoggettamento al regolamentare controllo da parte di diversi *regulator* pubblici tra i quali non ultimi: il MEF, Giustizia, Consob, Banca d'Italia, Interni, si cfr. D. Lgs. 39/2010 e s.m.i.;
- il possesso permanente del requisito della indipendenza soggettiva ed oggettiva dall'attività di revisione legale ex art.10 D. Lgs. 39/2010 e s.m.i.;

## **Specializzazione o professione?**

occorre fugare ogni dubbio, in quanto si continua a leggere articoli che fanno riferimento e continuano a descrivere la professione intellettuale del Revisore Legale una specializzazione.

Con l'avvento del D. Lgs. 39/2010 e del Reg. UE 537/2014 è stato sancito il requisito permanente dell'indipendenza soggettiva ed oggettiva dalla revisione legale e per gli effetti:

- la costituzione di società di revisione contabile non può più sottostare al requisito dell'oggetto statutario esclusivo per non violare la norma primaria ex art. 10 e 17 D. Lgs. 39/10 e s.m.i.;
- le società di revisione contabile ed i Revisori Legali sono soggetti ex Reg. UE 537/2014 e devono effettuare la dichiarazione di trasparenza con la quale dichiarano che i proventi derivanti dall'attività di revisione contabile sono inferiori al 50 % del totale del loro fatturato per consentire il controllo della indipendenza oggettiva dalla revisione contabile.

*Ergo*, gli studi dei Revisori Legali e le società di revisione contabile non possono esercitare attività "monoservice" o ad oggetto esclusivo, tanto è vero che lo stesso ordinamento interno ed Europeo consente ai Revisori Legali diverse attività tra le quali ricordiamo, a puro titolo esemplificativo ancorché non esaustivo, rispettivamente le seguenti "**non audit services**":

- Possono svolgere quando non svolgono le attività di *audit service* di cui al D. Lgs. 39/2010 la **rappresentanza ed assistenza dei contribuenti** presso organi PA con potere di **autentica della firma procura** ai sensi dell'art.63 DPR 600/73 che testualmente recita: " ... Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma ovvero ai soggetti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere e , f (revisori legali) ed i , del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione ... ";
- Possono svolgere quando non svolgono le attività di *audit service* di cui al D. Lgs. 39/2010 i **Giudici Tributari** ai sensi dell'art.4 c.1 lett. f) D.Lgs. 545/1992 che testualmente recita: " ... f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili ed hanno svolto almeno cinque anni di attività'...";
- Possono svolgere quando non svolgono le attività di *audit service* di cui al D. Lgs. 39/2010 i **Fiduciari** ai sensi dell'art.4 c.2 e 3 L. 1966/1939 che testualmente recitano: " ... Salvo gli altri requisiti richiesti dalla legge, tutti i componenti il Collegio sindacale delle società suddette, devono essere scelti tra gli iscritti agli Albi professionali e almeno due sindaci negli Albi degli esercenti in materia di economia e commercio od in quello dei ragionieri **od in quello dei revisori dei conti**. Se gli amministratori sono più di uno, uno almeno dovrà essere parimenti scelto **fra gli iscritti in detti Albi**. Se il Consiglio di amministrazione é composto di almeno cinque membri, gli amministratori scelti **in detti Albi** devono essere almeno due ...";
- Possono svolgere quando non svolgono le attività di *audit service* di cui al D. Lgs. 39/2010 i **CTU** e **CTP** ai sensi dell'art.15 disposizioni di attuazione c.p.c. che testualmente recitano: " ... **Art. 15. (Iscrizione nell'albo) Consulenti Tecnici del Giudice** Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata **e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali**. Nessuno può essere iscritto in più di un albo. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo ... ";
- Possono svolgere quando non svolgono le attività di *audit service* di cui al D. Lgs. 39/2010 le funzioni di **curatore, commissario giudiziale e liquidatore**, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza ex art. 358 D. Lgs.14/2019 comma 1 lett. c): " ... coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e **controllo** in **società di capitali** o **società cooperative**, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale ...".
- **sono intermediari fiscali** abilitati coloro che sono indicati nell'art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e s.m.i. tra i quali anche ;

Mentre per quanto riguarda l'ordinamento giuridico Europeo, esso stesso consente ai Revisori Legali diverse

attività quando non svolgono le attività di *audit service* di cui al D. Lgs. 39/2010 tra le quali ricordiamo le seguenti attività “**non audit services**” sancite dall’art.5 c.1 Regolamento U.E. n.537/2014 direttamente applicabile nel nostro ordinamento giuridico:

- I. servizi fiscali riguardanti:
  - a. la preparazione di moduli fiscali;
  - b. le imposte sui salari;
  - c. i dazi doganali;
  - d. l’individuazione di sovvenzioni pubbliche e incentivi fiscali, a meno che l’assistenza da parte del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile con riferimento a tale servizio non sia richiesta per legge;
  - e. l’assistenza in caso di verifiche fiscali da parte delle autorità fiscali, a meno che l’assistenza da parte del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile con riferimento a tali verifiche non sia richiesta per legge;
  - f. il calcolo di imposte dirette e indirette e di imposte differite;
  - g. la fornitura di consulenza fiscale;
- II. servizi che implicano un ruolo nella gestione o nel processo decisionale dell’ente ... (non sottoposto a revisione);
- III. contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio;
- IV. servizi di gestione della contabilità del personale;
- V. progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo dell’informativa finanziaria, oppure progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per l’informativa finanziaria;
- VI. servizi di valutazione, comprese valutazioni effettuate in relazione a servizi attuariali o a servizi di assistenza in caso di controversia;
- VII. servizi legali concernenti:
  - a. la fornitura del servizio di responsabile degli affari legali generali;
  - b. la negoziazione per conto dell’ente sottoposto a revisione; e
  - c. l’azione di patrocinio nella risoluzione di controversie;
- VIII. servizi correlati alla funzione di revisione interna dell’ente sottoposto a revisione;
- IX. servizi legati al finanziamento, alla struttura e alla allocazione del capitale, nonché alla strategia di investimento dell’ente sottoposto a revisione, a eccezione della prestazione di servizi di attestazione in relazione al bilancio, come il rilascio di lettere di conforto in collegamento con prospetti emessi dall’ente sottoposto a revisione;
- X. promozione, negoziazione o sottoscrizione di azioni dell’ente sottoposto a revisione;
- XI. servizi che interessano le risorse umane, concernenti:
  - a. i dirigenti in grado di esercitare un’influenza significativa sull’elaborazione delle registrazioni contabili o sulla formazione del bilancio oggetto di revisione legale dei conti, qualora tali servizi comportino:
    - i. la ricerca o la selezione di candidati per tale posizione; o
    - ii. la verifica delle referenze dei candidati a tali posizioni,
  - b. la strutturazione della progettazione dell’organizzazione; e
  - c. il controllo dei costi.

A conferma ed aiuto ci sovrine anche l’art. 4 del D. Lgs. 39/2010 e s.m.i. che elenca non una materia specialistica ma ben 19 materie di esame, che spaziano dall’economia al diritto, dalla matematica alla statistica.

A conferma ed aiuto ci sovrine anche l’art. 2 c.2 lett. B) del D. Lgs. 39/2010 e s.m.i. che elenca i titoli per accedere all’esercizio della professione del Revisore Legale che non sono certo le attestazioni d’iscrizioni agli albi professionali.

Ora dovrebbe essere di evidenza palmare come non si tratti di specializzazione ma di vera e propria professione intellettuale, come d’altronde qualifica la stessa UE (si cfr. [http://ec.europa.eu/internal\\_market/qualifications/regprof/index.cfm](http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm))

L’unica cosa che si può forse dire è che sono – i Revisori Legali - un **corpo professionale intellettuale esperto nella gestione del rischio a vocazione pubblicistica, al fine di tutelare la pubblica fede e l’ordinamento pubblico economico**, ma pur sempre attraverso l’esercizio di diverse attività “*audit service*” e “*non audit service*”.

## ***Albo o Registro?***

Anche qui per fugare ogni dubbio, in quanto si continuano a leggere articoli che fanno riferimento e continuano a descrivere un semplice registro quello relativo agli iscritti per l'esercizio della professione intellettuale del Revisore Legale.

Orbene ci giunge in aiuto diversa giurisprudenza di legittimità e di merito tra le quali non ultime, le seguenti:

- sentenza Consiglio di Stato pubblicata il 28/12/2017 n. 06132/2017 reg. prov. coll. n. 09893/2016 reg. ric.;
- parere Consiglio di Stato numero 01589/2012 e data 28/03/2012
- sentenza della Consulta 328/2009
- sentenza 35/2004 della Suprema Corte Costituzionale
- sentenza n. 437/2002 della Suprema Corte Costituzionale

Tutto ciò a conferma che il registro dei Revisori Legali è analogo ad un Albo professionale e gli iscritti nell'omonimo registro sono dei veri e propri liberi professionisti che esercitano la professione del Revisore Legale, come meglio su delineata, attualmente organizzati in forma associativa poiché non ancora organizzati in forma ordinistica ammesso e non concesso che possa essere organizzata in codesta forma organizzativa.

## ***Organizzazione maggiormente rappresentativa***

In tale contesto giuridico l'Unione Nazionale Revisori Legali si conferma essere l'organizzazione maggiormente rappresentativa degli oltre 152.000 tra Revisori Legali e tirocinanti.

Rappresentando con la propria esperienza, indipendenza e competenza, espressione volitiva della maggiore e variegata categoria intellettuale professionale dei Revisori Legali che quotidianamente si confronta con realtà istituzionali ed economiche complesse e articolate per fornire un'adeguata garanzia idonea al raggiungimento delle finalità normative anche per tali soggetti giuridici, infatti ha conseguito i seguenti accreditamenti e riconoscimenti:

- presso il Parlamento Europeo quale rappresentante degli interessi della categoria professionale dei Revisori Legali;
- presso il Parlamento Italiano – Camera dei Deputati quale rappresentante degli interessi della categoria professionale dei Revisori Legali;
- presso il Mi.S.E. Ministero Sviluppo Economico quale rappresentante degli interessi della categoria professionale dei Revisori Legali;
- presso il M.E.F. Dipartimento della R.G.S. Ispettorato Generale di Finanza Uff. V quale ente accreditato 2017-2018-2019 per la Formazione Permanente Continua per la categoria professionale dei Revisori Legali;
- presso il M.E.F. Dipartimento delle Finanze Direzione Giustizia Tributaria quale ente accreditato presso il Forum Processo Tributario Telematico per la categoria professionale dei Revisori Legali;
- presso il M.I.U.R. quale ente accreditato all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche con codice 62555CXE per la categoria professionale dei Revisori Legali;
- presso Prefettura Ufficio Territoriale Provincia Governo di Benevento quale ente consultivo accreditato per le materie attinenti la revisione degli EE. LL. territoriali;
- presso il Comune di Palombara Sabina (RM) come ente accreditato, di promanazione interna, quale Organismo Composizione della Crisi da Sovraindebitamento sez. B Registro tenuto dal Ministero di Giustizia delegazione circoscrizionale Tribunale di Tivoli (RM);
- presso il Consiglio Nazionale Notariato con la nomina di un componente nel Consiglio Unione Nazionale Revisori Legali;
- presso l'ODCEC di Roma quale ente accreditato per la formazione in materia di Revisione Legale 14/12/2018;
- presso l'ODCEC di Vibo Valentia quale ente accreditato per la formazione in materia di Revisione Legale 29-30/11/2019;
- presso Confassociazioni quale organizzazione maggiormente rappresentativa della professione regolamentata dei Revisori Legali;
- presso Microsoft Ltd. quale ente accreditato di formazione dei Revisori Legali;
- presso CISAL-FILP quale organizzazione maggiormente rappresentativa della professione regolamentata dei Revisori Legali ex CCNL;
- primo ente di formazione e tutela istituzionale della categoria professionale dei Revisori Legali ad istituire un corso permanente per la preparazione ed orientamento all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione intellettuale del Revisore Legale.

## ***Prospettive professionali***

Il presidente tiene infine a ricordare che **le competenze “non audit services” dei Revisori Legali descritte nell’art.5 c.1 del Reg. U.E. 537/2014** supportano l’indipendenza oggettiva/economica dalla revisione legale **tra i quali non ultima la rappresentanza tributaria** .

Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva 29\_06\_2018/958/UE (pubblicata Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L. 173/25 del 9 luglio 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni) entro il 30 luglio 2020.

Codesta introduce l’obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché le loro disposizioni sulle professioni regolamentate *“siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale scopo”*.

Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, questa Direttiva *“stabilisce norme su un quadro comune per lo svolgimento di valutazioni della proporzionalità prima dell’introduzione di nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima della modifica di quelle esistenti, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori. Essa non pregiudica la competenza, in assenza di armonizzazione, e il margine di discrezionalità degli Stati membri nel decidere se e come regolamentare una professione entro i limiti dei principi di non discriminazione e proporzionalità”*. La Direttiva *“si applica alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che limitano l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio, o a una delle sue modalità di esercizio, compreso l’uso di titoli professionali e incluse le attività professionali autorizzate in virtù di tale titolo, che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 2005/36/CE”*.

**Tuttavia qualora “i requisiti specifici riguardanti la regolamentazione di una determinata professione (n.d.r. leggesi Revisori Legali) siano stabiliti in altri atti dell’Unione (n.d.r. si cfr Regolamento E.U. 537/2014 per la revisione legale con particolare riferimento all’art. 5 c.1 competenze dei revisori legali), che non lasciano agli Stati membri la scelta dell’esatta modalità di recepimento, le corrispondenti disposizioni della presente Direttiva non si applicano”**.

## ***Regolamentazione delle professioni***

***Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (decreto legislativo – esame definitivo)***

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola, del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. La direttiva mira a garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare restrizioni sproporzionate all’accesso alle professioni regolamentate o al loro esercizio. In particolare, si disciplinano in modo più omogeneo e chiaro le valutazioni di proporzionalità che gli Stati membri devono effettuare prima dell’introduzione di nuove regolamentazioni delle professioni, o per la modifica di regolamentazioni esistenti e si prevede che tali valutazioni siano svolte da un organo indipendente, al fine di salvaguardarne l’effettività e l’imparzialità. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle competenti Commissioni parlamentari.

Il Presidente Nazionale Stefano Mandolesi ha accolto la notizia secondo la quale il Consiglio dei ministri ha varato definitivamente di decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE sul test di proporzionalità circa le professioni. “Non ci saranno più alibi e discrezionalità per il legislatore nazionale e per la pubblica amministrazione nell’emanare norme o

disposizioni con le quali possano essere introdotte, anche in modo surrettizio, riserve professionali se queste non rispettano il test di proporzionalità. Non solo, ma come dispone il decreto occorrerà verificare se le attuali riserve possono trovare giustificazione col test. Sono convinto che difficilmente la riserva sul visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, della comunicazione delle PEC al Reg.ind.e o INI PEC, della rappresentanza tributaria possano continuare ad escludere i REVISORI LEGALI da queste attività in quanto assolutamente contraria ai principi del test di proporzionalità, nonché al principio dell'indipendenza economica dagli "audit services" sanciti sia dagli ISA Italia, dal D.lsg. 39/2010 e dal Reg. UE 537/2014. Lo stesso dicasi per la formazione permanente continua dei Curatori."

## **INI PEC**

Circolare MEF del 3 dicembre 2020, n. 23

Anche i Revisori Legali nel Registro Indirizzi domiciliazione elettronica

Finalmente a seguito di ns ennesima nota del 04/10/2020 indirizzata al Ministero di Grazia e Giustizia audite le istanze dei Revisori Legali e dell'Unione Nazionale Revisori Legali da sempre organizzazione maggiormente rappresentativa dei Revisori Legali. Anche i Revisori Legali nel Registro Indirizzi domiciliazione elettronica: Reg.In.D.E del Ministero Grazia e Giustizia e per gli effetti di INI PEC come da circolare MEF del 3/12/2020. Circolare del 3 dicembre 2020, n. 23 Registro dei Revisori Legali – Comunicazione domicilio digitale da parte degli iscritti al Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ed iscrizione dei revisori legali nell'Indice Nazionale dei domicili digitali – INI-PEC, delle imprese.

**Inserimento dei soggetti iscritti nel registro dei revisori legali nel pubblico elenco denominato "Indice nazionale dei domicili digitali (INI – PEC) delle imprese e dei professionisti" tenuto dal Ministero dello sviluppo economico.** L'articolo 6-bis comma 2 del CAD, così come modificato dal D.L. 76/2020 prevede che nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti *"sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato. I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2"*. A seguito della novella normativa anche i revisori legali, in quanto iscritti in un registro detenuto da una pubblica amministrazione, andranno a popolare l'elenco dell'indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti (INI-PEC) che costituisce di fatto una raccolta unica degli indirizzi PEC di tutti i professionisti iscritti in albi professionali con la specifica indicazione, per ciascun iscritto, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, della categoria professionale di appartenenza, del numero di iscrizione all'albo/registro e del codice fiscale. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-*quinq*ues del CAD è consentita la consultazione dell'elenco INI-PEC a chiunque, senza necessità di autenticazione, mentre l'estrazione dei domicili digitali dall'elenco potrà essere effettuata secondo le modalità fissate dall'AgID in apposite linee guida. La comunicazione e l'aggiornamento dei domicili digitali e delle informazioni oggetto di pubblicazione all'elenco INI-PEC, a norma di quanto stabilito dal comma 5 del articolo 6- *bis* del CAD, è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il quadro normativo sopra descritto rende ancora più rilevante la cogenza dell'obbligo, da parte degli iscritti al registro, della comunicazione degli indirizzi di posta elettronica certificata – ora "domicilio digitale"-, espressamente previsto dal richiamato articolo 7, comma 1, lettera d-bis) del D.lgs. 39/2010, vista anche la rilevanza esterna che assumerà tale dato ai fini delle comunicazioni ai revisori da parte di soggetti diversi dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai sensi dell'articolo 6-*quinq*ues, comma 3 del CAD "In assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell'indirizzo, è vietato l'utilizzo dei domicili digitali di cui al presente articolo per l'invio di comunicazioni commerciali, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70".

## **Composizione della commissione CTU di ogni Tribunale**

In riferimento ai seguenti articoli del c.p.c. disposizioni di attuazione

### **Art. 16 disp. att. c.p.c. Domande d'iscrizione.**

Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1. estratto dell'atto di nascita;
2. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3. certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
4. certificato di iscrizione all'associazione professionale;
5. i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica.

### **“ ... Art. 15. (Iscrizione nell'albo) Consulenti Tecnici del Giudice**

Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata ***e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali***. Nessuno può essere iscritto in più di un albo. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo ... ”;

### **Art. 14 disp. att. c.p.c. Formazione dell'albo.**

L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, o dal collegio della categoria, cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.

Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso. Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria e agricoltura. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

### **Art. 13 disp. att. c.p.c. Albo dei consulenti tecnici .**

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici [61 c.p.c.].

L'albo è diviso in categorie.

Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa.

***Riteniamo che i Revisori Legali in quanto professione intellettuale autonoma organizzata in forma associativa e sotto il controllo del MEF, Banca di Italia, Consob, Finanza Locale Ministero Interni ..... debbano essere rappresentati, in sede di istanza di iscrizione all'albo dei CTU ovvero dei Periti, dalla rispettiva associazione professionale di appartenenza o della maggiormente rappresentativa dei Revisori Legali (attualmente UNRL – Unione Nazionale Revisori Legali) in ossequio del disposto combinato dagli artt. 14 e 15 delle disposizioni di attuazione del c.p.c..***